

Certificazione dei ricavi degli operatori economici in via telematica

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto devono intendersi:
 - Carta SMaC: è la carta di tipo elettronico con banda magnetica o micro chip di cui al Decreto Delegato 30 settembre 2008 n. 129;
 - Portale SMaC: circuito telematico che consente di registrare i dati delle cessioni di beni e prestazioni di servizi anche in assenza della Carta SMaC;
 - Cessioni: cessioni di beni e prestazioni di servizi.

Art. 2

(Obbligo di certificazione dei ricavi)

1. Tutti gli operatori economici che effettuino Cessioni nei confronti di soggetti privati non operatori economici procedono alla certificazione dei ricavi mediante l'utilizzo della Carta SMaC o del Portale SMaC secondo le modalità di cui al presente decreto delegato.

Art. 3

(Esenzioni)

1. Sono esentate dall'obbligo di cui all'articolo 2 le Cessioni effettuate mediante distributori ed erogatori automatici.
2. I soggetti che effettuano le operazioni di cui al comma 1 sono tenuti alla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri secondo le modalità stabilite con circolare dell'Ufficio Tributario salvo che non intendano aderire agli obblighi previsti dall'articolo 2.

Art. 4

(Registrazione delle Cessioni)

1. Le Cessioni sono registrate dall'operatore economico al momento del pagamento del corrispettivo:
 - a) mediante utilizzo della Carta SMaC nel caso in cui il cliente ne sia munito;
 - b) mediante utilizzo del Portale SMaC in tutti i casi in cui il cliente non sia munito di Carta SMaC.
2. In caso di pagamento mediante l'utilizzo di intermediari finanziari e dunque in via esemplificativa mediante bonifico, ricevuta bancaria o altre analoghe modalità, la registrazione delle Cessioni deve avvenire entro sessanta giorni dal momento del pagamento del corrispettivo.
3. Il corrispettivo oggetto di registrazione è comprensivo della imposta sulle importazioni, di cui alla Legge 22 dicembre 1972 n. 40 e successive modifiche e della imposta complementare sui servizi di cui al Decreto Delegato 22 marzo 2011 n. 50, con l'esclusione di ogni altra imposta e tassa.

Art. 5
(Ricevuta)

1. A seguito della registrazione delle Cessioni viene emessa una ricevuta cartacea che l'operatore economico deve consegnare al cliente, il quale è tenuto a conservarla fino alle immediate adiacenze del luogo delle Cessioni al fine di esibirla alla Autorità che ne faccia richiesta.

Art. 6
(Temporaneo malfunzionamento)

1. In caso di temporaneo malfunzionamento della Carta SMaC o del Portale SMaC l'operatore economico è tenuto a registrare le Cessioni effettuate durante il malfunzionamento entro le settantadue ore successive al ripristino della funzionalità del sistema.
2. L'operatore economico è tenuto a comunicare, secondo le modalità stabilite da circolare dell'Ufficio Tributario, la data, l'ora di inizio e di ripristino del funzionamento.

Art. 7
(Sanzioni)

1. Fatti salvi i casi di cui all'articolo 6, comma 1, la mancata registrazione delle Cessioni, la mancata consegna al cliente della ricevuta di cui all'articolo 5 sono punite ai sensi dell'articolo 139, comma 1, lettera j), della Legge 16 dicembre 2013 n. 166.
2. La mancata o irregolare comunicazione di cui all'articolo 6, comma 2, è punita ai sensi dell'articolo 139, comma 1, lettera j), della Legge n. 166/2013.

Art. 8
(Cessioni compiute dallo Stato e dagli Enti pubblici)

1. Le Cessioni compiute dallo Stato e dagli Enti pubblici sono registrate unicamente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a).

Art. 9
(Modalità tecniche di registrazione delle Cessioni)

1. Le modalità tecniche di registrazione delle Cessioni sono disciplinate con circolare dell'Ufficio Tributario.

Art. 10
(Richiesta di adesione al sistema)

1. Gli operatori economici che intendono effettuare Cessioni in favore di soggetti privati non operatori economici sono tenuti ad effettuare la richiesta di connessione al circuito SMaC mediante la procedura indicata con circolare dell'Ufficio Tributario.

Art. 11
(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto delegato entrano in vigore alla data dell'1 ottobre 2014, fatta eccezione per l'articolo 10 che entra in vigore alla data del presente decreto delegato.
2. A far data dall'1 ottobre 2014 è abrogato l'articolo 148, comma 10, della Legge n. 166/2013.